



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Avvocatura Comunale n° 21 del 13/02/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 549/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su ricorso n. 1272/2014 R.G.R. afferente ad ICI 2009 - Sig.ra Padoan Luciana proc. Sig. Campo Emanuele / Comune di Ragusa.**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

### **PREMESSO CHE**

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

**CHE** con atto depositato in data 27.11.2016, la signora Padoan Luciana n.q. di procuratore del sig. Campo Emanuele, proponeva ricorso con istanza di reclamo/mediazione, ai sensi dell'art. 17 *bis* del D.Lgs n. 546/92, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 987/2014 notificato in data 30.06.2014, con il quale il Comune di Ragusa determinava una maggiore imposta ICI per l'anno 2009 pari ad €. 469,00 in relazione a possidenze immobiliari del soggetto rappresentato, quali "aree edificabili";

**CHE** il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, affidando la difesa e rappresentanza dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, e ne chiedeva il rigetto; il giudizio veniva iscritto al numero 1272/2014 R.G.R.;

**CHE** con sentenza n. 549/18 depositata in data 12.04.2018, e trasmessa in data 12.12.2018 pr. 142371, la Commissione Tributaria Provinciale adita, definitivamente decidendo, dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento in rettifica impugnato, e condannava il Comune di Ragusa a rifondere alla ricorrente le spese processuali,

liquidate in complessivi €. 330,00, di cui €. 300,00 per compenso, oltre accessori di legge;

**VISTA** la nota trasmessa in data 12.12.2018 pr. 142371, con la quale la signora Padoan Luciana, in relazione alla sentenza *de qua*, delega il dott. Francesco Licitra all'incasso delle somme liquidate, allegando gli estremi per eseguire il versamento;

**TUTTO CIO' PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa *de qua*, la complessiva somma di €. 467,74, e così distinta: €. 300,00 spese di lite, €. 45,00 spese generali, €. 13,80 C.P.A., €. 78,94 IVA 22%, €. 30,00 contributo unificato, somma da accreditare sul c.c. bancario del dott. Francesco Licitra, giusta delega in allegato;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018: “Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”;

**VISTO** l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge" b) non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;”.

**RITENUTO** che tale atto rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

1) Impegnare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 549/18 depositata in data 12.04.2018 e trasmessa in data 12.12.2018, la

complessiva somma di €. 467,74, e così distinta: €. 300,00 spese di lite, €. 45,00 spese generali, €. 13,80 C.P.A., €. 78.94 IVA 22%, €. 30,00 contributo unificato;

2) imputare l'importo complessivo di €. 467,74 al capitolo 1230 "spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori", Bilancio 2019, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2019**, scadenza impegno 31 dicembre 2019;

3) liquidare la somma €. 467,74 al dott. Francesco Licitra, giusta delega pr.14237 del 12.12.2018, con accredito sul c.c. bancario allo stesso intestato, in allegato;

4) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00;

5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

6) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, entro il 31/03/2019.

---

Ragusa, 13/02/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*